



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.17928 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Al Presidente della V e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge “Indennità di residenza fissata dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei farmacisti rurali” Reg.Gen.n. 551

Ad iniziativa del Consigliere Amente Mafalda.

Depositata in data 7 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

08 OTT. 2014

IL PRESIDENTE

REGIONE CAMF

Prot. Gen. 2014.0018515/A

Del: 07/10/2014 09 16 34

Da: CR A SERASS

GIUNTA REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE :

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 551

cancellato
M...

ADEGUAMENTO DELLA INDENNITA' DI RESIDENZA FISSATA DALLA LEGGE 8 MARZO 1968 , N. 221 , IN FAVORE DEI FARMACISTI RURALI".

RELAZIONE

ORIGINALE

L'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'art 2 della Legge 8 marzo 1968 n 221 e della Legge 5 marzo 1973, n 40 è stata istituita per favorire la presenza delle farmacie ubicate nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti in considerazione delle condizioni di vita effettivamente più disagiate che il farmacista rurale e la sua famiglia sono chiamati ad affrontare e sopportare.

Tale indennità prevista e regolamentata fino alla legge regionale 15 marzo 2011, n 4 , commi 217 e 218 -(Legge Finanziaria Regionale 2011)- che ne stabiliva l'ammontare per il triennio 2011/13 da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla leggi n 221/68 e 362/91 è stata successivamente abrogata dalla Legge regionale 27 gennaio 2012, n 3 concernente disposizioni per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario.

L'intervento in questione appare oggi strumento idoneo e necessario per incoraggiare e garantire l'efficacia del servizio farmaceutico soprattutto nelle località più interne e disagiate della nostra Regione, dove in molti casi le farmacie rurali costituiscono l'unico presidio sanitario delle comunità interessate

La presente proposta di legge intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella Legge regionale 7 agosto 2014, n 16 laddove al comma 222 ha previsto "*La Regione promuove l'individuazione dell'ammontare dell'indennità di residenza da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla lege 8 marzo 1968, n 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali)e alla Legge 8 novembre 1991, n 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in relazione alla popolazione residente nelle località di ubicazione delle farmacie medesime.*". è stata successivamente abrogata dalla Legge regionale 27 gennaio 2012, n 3

Tutelare le farmacie rurali, la loro presenza capillare sul territorio, significa anche tutelare tutti i piccoli Comuni perché laddove c'è un servizio si argina anche lo spopolamento.

Per i motivi sopra esposti si propone di prevedere, per il triennio 2015/2018, una indennità di residenza annuale fissa, erogabile in base al numero degli abitanti come di seguito indicato:

- euro 3.000 per le farmacie rurali ubicate nelle località con popolazione fino a 1000 abitanti ;
- euro 2.000 per le farmacie rurali ubicate nelle località con popolazione fino a 2000 abitanti ;
- euro 1.000 per le farmacie rurali ubicate nelle località con popolazione fino a 3000 abitanti ;
- euro 175 quale indennità di gestione per il farmacista gestore del dispensario farmaceutico

Il disegno di legge consta di n. 5 articoli :

- l'art.1 stabilisce le finalità
- l'art. 2 fissa la misura delle indennità di residenza da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla L n 221/68 e n 362/1991 in relazione alla popolazione residente fino a tremila abitanti nonché ai gestori dei dispensari farmaceutici;
- l'art. 3 prevede a cura della Giunta Regionale l'adozione del regolamento attuativo per quanto ivi indicato:
- l'art. 4 prevede la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge;
- l'art 5 disciplina l'entrata in vigore .

MA

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella Legge regionale 7 agosto 2014, n 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo) mirate a favorire la presenza delle farmacie ubicate nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ad incoraggiare e garantire l'efficacia del servizio farmaceutico soprattutto nelle località più interne e disagiate della Regione Campania.

Art. 2
(misura dell'indennità)

1. Per il triennio 2015-2017 l'ammontare dell'indennità di residenza da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 e smi e della legge 8 novembre 1991, n 362 è fissato in relazione alla popolazione residente per ogni anno nella misura sotto indicata:

- euro 3.000,00 per le farmacie rurali ubicate nelle località con popolazione fino a 1000 abitanti ;
- euro 2.000,00 per le farmacie rurali ubicate nelle località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti ;
- euro 100,00 per le farmacie rurali ubicate nelle località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti ;

2. L'ammontare annuo dell'indennità di gestione da corrispondere al farmacista gestore del dispensario farmaceutico, ai sensi delle Leggi n 221/1968 e n 362/1991, è fissato in euro 175,00.

3. Ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge n. 221/68 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali ridotto della quota a carico del Comune.

MA

Art. 3
(Regolamento attuativo)

1. La Giunta Regionale adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolamento attuativo, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, riguardante le modalità di erogazione delle indennità di cui all'art 1, l'accertamento dei requisiti degli aventi diritto ed i modi di subingresso conseguenti al trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati sulle Missioni 37 e 38 del Bilancio regionale in coerenza con le disposizioni derivanti dal Patto di Stabilità.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

MA

Relazione finanziaria

La presente proposta di legge intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella Legge regionale 7 agosto 2014, n 16 laddove al comma 222 ha previsto “*La Regione promuove l’individuazione dell’ammontare dell’indennità di residenza da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e alla Legge 8 novembre 1991, n 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in relazione alla popolazione residente nelle località di ubicazione delle farmacie medesime*”.

La spesa per la suddetta indennità, sulla base della sottoindicata **Tabella A** riassuntiva delle farmacie rurali ubicate nella Regione Campania (dati Federfarma Campania) **di cui all’art 2 della presente proposta di legge**, è pari a euro 486.000,00. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati sulle Missioni 37 e 38 del Bilancio regionale, in coerenza con le disposizioni derivanti dal Patto di Stabilità, ed erogati alle ASL.

Tab A – Quadro riepilogativo delle farmacie rurali di cui all’art 2 della presente proposta di legge.

Provincia	Farmacie località fino a 1.000 abitanti	Farmacie località fino a 2.000 abitanti	Farmacie località fino a 3.000 abitanti	Farmacie rurali totale
Avellino	17	34	25	76
Benevento	8	25	17	50
Caserta	5	21	9	35
Napoli	0	2	1	3
Salerno	27	39	21	87
Totale farmacie per fascia abitanti	57	121	73	251
Importo annuo fisso per fascia	(€ 3.000x57) 171.000,00	(€ 2.000x121) 242.000,00	(€ 1000x73) 73.000,00	Totale generale annuo per tutte le farmacie € 486.000,00

Tab B Quadro riepilogativo delle farmacie urbane e rurali ubicate in Campania ivi comprese quelle rurali presenti nei comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti.

Provincia	farmacie	Urbane	Rurali	Rurali %
Avellino	153	37	116	75.82
Benevento	103	26	77	74.76
Caserta	215	160	55	25.58
Napoli	768	748	20	2.60
Salerno	309	151	158	51.13
Totale	1.548	1.122	426	27.53

MA